

CITTA' DI BARI

MUNICIPIO II

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI I^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2024/00002

DEL 11/01/2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ADOTTATO CON DCC 09/2021 - LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 816 E SS. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 09:00 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE SMALDONE AVV. GIOVANNI LUCIO

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBATESCIANNI Alessandra	SI
2	AMBRUOSI Virginia	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
12	PATRUNO Sig. Carlo	SI
13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	SI

NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 15 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Loredana Battista Emanuela Fiorentini Pierpaolo Ruggiero Giovanna Salemmi Luigi Schirone

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ADOTTATO CON DCC 09/2021 - LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 816 E SS. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.

Il Presidente del Municipio 2, Avv. Giovanni Lucio Smaldone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0434090 del 21.12.2023, la *Ripartizione Tributi* ha trasmesso al Municipio la proposta di deliberazione avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ADOTTATO CON DCC 09/2021 - LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 816 E SS."

CONSIDERATO che in merito alla stessa è stato richiesto al Municipio di esprimere il proprio parere, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

RILEVATO che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame delle competenti Commissione ordinarie del Municipio;

Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame del Consiglio Municipale per le determinazioni che lo stesso vorrà adottare in merito.

Aperto il dibattito, come da resocontazione registrata a parte, interviene il Consigliere Bondanese, chiuso il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

UDITA e fatta propria la relazione del Presidente;

VISTA la nota prot. n. 0434090 del 21.12.2023, trasmessa dalla *Ripartizione Tributi*;

VISTO lo Statuto comunale:

VISTA la proposta di delibera agli atti trasmessa dalla Ripartizione;

VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del

Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con:

- n. 13 VOTI FAVOREVOLI
- n. 3 VOTI ASTENUTI (Colapietro, Scannicchio, Ambruosi)

DELIBERA

- **1) DI ESPRIMERE** parere **FAVOREVOLE** riguardo la proposta di deliberazione in oggetto;
- 2) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Ripartizione Tributi per i consequenziali atti di competenza.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ADOTTATO CON DCC 09/2021 - LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 816 E SS. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.

SCHEDA VOTANTI

SMALDONE

SMALDONE	X
ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	Х
BATTISTA	=
BONDANESE	Х
COLAPIETRO	Х
DAMIANI	Х
DI PANTALEO	Х
FIORENTINI	=
LISCO	Х
LOSITO	Х
MONCADA	Х
PATRUNO	Х
PUTIGNANO	Х
RELLA	X

RUGGIERO	=
SALEMMI	=
SANTERAMO	Х
SCANNICCHIO	Х
SCHIRONE	=
TRAVERSA	Х

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 15 CONSIGLIERI

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ADOTTATO CON DCC 09/2021 - LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 816 E SS. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55.

ESITO VOTAZIONE

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Con:

- n. 13 VOTI FAVOREVOLI
- n. 3 VOTI ASTENUTI (Colapietro, Scannicchio, Ambruosi)

Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

PARERE FAVOREVOLE

PARERI	ESPRESSI	ΑI	SENSI	E	PER	GLI	EFFETTI	DELL'ART.49	COMMA	1°	DEL
D.LGS.26	57/2000, SUI	LLA	ALLEG	ŀΑΊ	TA PR	OPOS	STA DI DEL	IBERAZIONE:			

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE:	
Bari,	IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO ()
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE:	
Bari,	IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()





Ripartizione Tributi Direzione

Bari, protocollo informatico.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 - 2 - 3 - 4 - 5

E p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie

Al Sig. Segretario Generale

- loro sedi —

Oggetto: Proposta di deliberazione 2020/150/00015 del 20.12.2023, avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ADOTTATO CON DCC 09/2021 - LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI 816 E SS."

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si trasmette unitamente alla presente, con invito ad esprimere il parere di competenza di ciascun Municipio, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, entro e non oltre il termine breve di 10 gg. dalla ricezione della presente, attesa l'urgenza dettata dalla necessità di approvare le citate modifiche entro il termine prorogato per l'approvazione del bilancio di previsione, onde consentirne l'applicazione per l'annualità fiscale 2024.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere entro il predetto termine le deliberazioni dei Consigli (ovvero il dispositivo e il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore Dott.ssa Rosalba Cirillo

Allegati come infra indicati.





COMUNE DIBARI

Proposta di Deliberazione

2023/150/00015

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 20/12/2023

Assessore: Alessandro D'Adamo

Altri Settori:

Estensore: Silvia Muciaccia

Responsabile Proponente: Rosalba Cirillo

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ADOTTATO CON DCC 09/2021 - LEGGE

160/2019 ART. 1 COMMI 816 E SS.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale



c_a662.Comune di Bari - Prot. 21/12/2023.0434090.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 APPROVATO CON DCC 09/2021.

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede quanto segue:
- "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:



a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01.02.201 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, in forza della quale "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".



RAVVISATA la necessità di introdurre un'ipotesi di esenzione per le installazioni pubblicitarie che trovino la propria fonte in un contratto di sponsorizzazione passiva sottoscritto dall'Ente, al fine di incentivare tale modello contrattuale;

RAVVISATA ALTRESI' la necessità di introdurre un'ipotesi di esenzione specifica per le occupazione di spazi ed aree pubbliche promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

DATO ATTO che le ipotesi di esenzione individuate non sono idonee a provocare significative variazioni di gettito, che in ogni caso si ritiene possano essere compensate attraverso un aumento della domanda di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, fisiologicamente connesso alla fase di ripresa post – pandemica attualmente in atto;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche, come di seguito meglio esplicitate, al Regolamento del canone unico patrimoniale, con decorrenza di applicazione delle citate disposizioni dal 1 gennaio 2024;

DATO ATTO che, per le ragioni innanzi esplicitate, si propone la modifica della rubrica e delle disposizioni di cui all'art. 30 del vigente Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 30 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.30:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Articolo 30	Articolo 30
Occupazioni non assoggettate al canone	Occupazioni <mark>ed esposizioni pubblicitarie</mark> non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione, in ogni caso non superiore a 20 minuti;
- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano,

- Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione, in ogni caso non superiore a 20 minuti;
- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano,



addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, la cui superficie di occupazione di suolo pubblico non ecceda il mezzo metro quadro;

- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione;
- 6) le aree destinate alla sosta dei veicoli adibiti al pubblico trasporto, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei taxi;
- 7) le aree destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonché le aree destinate dall'Ente a delimitare le aree di sosta dei veicoli soggette a pagamento.

- addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, la cui superficie di occupazione di suolo pubblico non ecceda il mezzo metro quadro;
- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione;
- 6) le aree destinate alla sosta dei veicoli adibiti al pubblico trasporto, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei taxi;
- 7) le aree destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonché le aree destinate dall'Ente a delimitare le aree di sosta dei veicoli soggette a pagamento.
- 8) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- 9) la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione con *l'Amministrazione* Comunale, ai sensi Regolamento sulle sponsorizzazioni adottata dall'Ente. Si precisa che tale riconosciuta a condizione che ilpubblicizzato coincida con lo sponsor e non vengano veicolati messaggi pubblicitari riferibili a estranei contratto soggetti terzi alsponsorizzazione. A tal fine, non si considerano estranei, nel caso di attività di fundraising dello sponsor nei confronti di soggetti finanziatori/sostenitori individuati realizzazione delprogetto, secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulle sponsorizzazioni. Ferma restando la disciplina di cui al Regolamento sulla Pubblicità adottato con DCC 114/2017 e nei limiti delle forme pubblicitarie assentibili ai sensi del citato regolamento, per la sponsorizzazione di eventi la misura massima della superficie pubblicitaria esentabile è pari a 2 mq. per strettamente necessario alla tempo pubblicizzazione dell'evento e alla durata dello stesso, in ogni caso per un periodo massimo complessivo di tre mesi; per tutte le altre sponsorizzazioni, la misura massima della superficie pubblicitaria esentabile è pari ad 1 mg. per una durata massima di 10 anni.

L'eventuale superficie eccedente rispetto alle fasce



di esenzione sarà assoggettata a imposizione secondo la tariffazione vigente, a seconda della tipologia di pubblicità e della microzona di territorio interessata."

DATO ATTO che conseguentemente si ritiene di dover modificare l'art. 31 lett. b) del Regolamento in questione, al fine di coordinarne il testo con la fattispecie di esenzione introdotta al numero 8 dell'art. 30, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 31 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.31:

TESTO VIGENTE

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

a)E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

b)E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta la riduzione del 80% del canone;

c)E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa adiniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione chela superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

TESTO MODIFICATO

- 1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
- a)E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

b)E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni (ove non rientranti nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 30 numero 8), e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta la riduzione del 80% del canone;

c)E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la condizione riduzione a chela superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;



TENUTO CONTO dell'abrogazione del Regolamento sulle rateizzazioni adottato con DCC n. 60 del 03/10/2013 ad opera dell'art. 58 del nuovo Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con DCC 47/2023, nel quale è confluita la nuova disciplina sulle rateizzazioni delle entrate tributarie;

RAVVISATA conseguentemente la necessità di modificare l'art. 35 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale adottato con DCC n. 9/2021, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 35 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.35:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
1. Alle rateizzazioni del canone disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina di cui al Regolamento sulla rateizzazione delle entrate tributarie di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 05/11/2018 e ss.mm.ii	1. Alle rateizzazioni del canone disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina di cui al Regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17/04/2023 e ss.mm.ii

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;



VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO che con nota prot. n a firma del Direttore della Ripartizione
Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del
competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento
amministrativo, nel termine ordinario di 30 giorni previsto dal medesimo articolo 55;
VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:
;
VISTO il parere favorevole, espresso in data dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi
dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
VISTO il parere favorevole, espresso in data dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come
modificato dal D.L. 174/2012, reso in data;
DATO ATTO che per assicurare il rispetto dei termini di legge connessi con la gestione e riscossione del nuovo canone, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000;
nuovo canone, occorre avvarersi ucha facolta concessa uchi art. 134, C.4, uch D.Lgs. 207/2000;

DELIBERA

1. **APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

2. APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 30 del vigente Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 30 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.30:

TESTO VIGENTE

Articolo 30

Occupazioni non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione, in ogni caso non superiore a 20 minuti;
- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, la cui superficie di occupazione di suolo pubblico non ecceda il mezzo metro quadro;
- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione;
- 6) le aree destinate alla sosta dei veicoli adibiti al pubblico trasporto, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei taxi;
- 7) le aree destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonché le aree destinate dall'Ente a delimitare le aree di sosta dei veicoli soggette a pagamento.

TESTO MODIFICATO

Articolo 30

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione, in ogni caso non superiore a 20 minuti;
- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, la cui superficie di occupazione di suolo pubblico non ecceda il mezzo metro quadro;
- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote:
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione;
- 6) le aree destinate alla sosta dei veicoli adibiti al pubblico trasporto, ivi comprese le aree destinate al parcheggio dei taxi;
- 7) le aree destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonché le aree destinate dall'Ente a delimitare le aree di sosta dei veicoli soggette a pagamento.
- 8) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- 9) la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione con l'Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento sulle sponsorizzazioni adottata

dall'Ente. precisa che tale esenzione condizione che riconosciuta ailpubblicizzato coincida con lo sponsor e non vengano veicolati messaggi pubblicitari riferibili a estranei contratto soggetti terzi alsponsorizzazione. A tal fine, non si considerano estranei, nel caso di attività di fundraising dello sponsor nei confronti di soggetti finanziatori/sostenitori individuati la realizzazione delprogetto, secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulle sponsorizzazioni. Ferma restando la disciplina di cui al Regolamento sulla Pubblicità adottato con DCC 114/2017 e nei limiti delle forme pubblicitarie assentibili ai sensi del citato regolamento, per la sponsorizzazione di eventi la misura massima della superficie pubblicitaria esentabile è pari a 2 mq. per tempo strettamente necessario pubblicizzazione dell'evento e alla durata dello stesso, in ogni caso per un periodo massimo complessivo di tre mesi; per tutte le altre sponsorizzazioni, la misura massima della superficie pubblicitaria esentabile è pari ad 1 mg. per una durata massima di 10 anni.

L'eventuale superficie eccedente rispetto alle fasce di esenzione sarà assoggettata a imposizione secondo la tariffazione vigente, a seconda della tipologia di pubblicità e della microzona di territorio interessata."

3. APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 31 del vigente Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 31 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.31:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:	1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a)E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;	a)E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
b)E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive qualora	b)E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni (ove non rientranti nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 30 numero 8), e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di
b)E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate	b)E' disposta la riduzione del canone del 50% occupazioni (ove non rientranti nella fattisp



l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta la riduzione del 80% del canone:

c)E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

manifestazioni politiche, culturali, religiose, beneficienza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta la riduzione del 80% del canone:

c)E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione condizione la a chesuperficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

4. APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 35 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale adottato con DCC n. 9/2021, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 35 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art.35:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
1. Alle rateizzazioni del canone disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina di cui al Regolamento sulla rateizzazione delle entrate tributarie di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 05/11/2018 e ss.mm.ii	1. Alle rateizzazioni del canone disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina di cui al Regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17/04/2023 e ss.mm.ii

5. DARE ATTO che il testo integrato e coordinato del succitato Regolamento con le modifiche di cui ai punti precedenti sarà pubblicato a cura della Ripartizione Tributi sul portale del Comune di Bari, nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente;



- 6. **STABILIRE** che le citate modifiche apportate al Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria decorrono dall'1/1/2024 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 7. **DISPORRE** l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari;



c_a662.Comune di Bari - Prot. 21/12/2023.0434090.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



c_a662.Comune di Bari - Prot. 21/12/2023.0434090.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo

<u>Municipio 2 Picone, Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca seduta consiliare</u> 11 gennaio 2024

Passiamo al secondo. Un altro parere ex art.55, questa volta relativo alle modifiche al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Questo parere ci è stato richiesto dalla ripartizione Tributi in data 21 dicembre 2023. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Nessuno. Consigliere Bondanese, prego.

Consigliere Bondanese

Bondanese Giuseppe, Movimento 5Stelle. Buongiorno a tutti. Sì, io ho dato un'occhiata a questo come a tutte le delibere, i pareri. Ho visto che essenzialmente non ci sono grosse modifiche al regolamento, soltanto ci sono due richieste di esenzione per l'occupazione di suolo pubblico che, dico subito, ritengo meritevoli di accettazione però,

giusto per illustrare a tutto il Consiglio. Il primo chiede l'esenzione, cioè, chiediamo l'esenzione per le installazioni pubblicitarie che derivano dal contratto di sponsorizzazione con l'Ente quindi per favorire i contratti di sponsorizzazione poi chi fa questo contratto può anche pubblicizzare in maniera gratuita. Il secondo invece è per l'esenzione per le manifestazioni politiche però soltanto per un'area di 10 metri quadri quindi il classico gazebo 3x3, diciamo, quindi questo può essere utile a tutti sapere questa modifica del regolamento, con il semplice gazebo per un'informazione, a tutolo informativo per i cittadini a livello piccolo va bene, poi se diventa una manifestazione più grande è giusto che venga pagato il tributo. Quindi volevo mettere un po' a conoscenza a chi non ha potuto approfondire più di tanto e quindi confermo anche il parere favorevole personale. Grazie.

Presidente

Grazie, Consigliere Bondanese. Altri interventi? Nessuno. Dichiarazione di voto? Nessuna. Prego, Direttore, procediamo con la votazione.

Direttore

Favorevoli, contrari, astenuti.

Presidente

<u>Municipio 2 Picone, Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca seduta consiliare</u> 11 gennaio 2024

Un momento. Partiamo dai contrari magari.

Direttore

Ho voluto prendervi in contropiede. Astenuti. Allora, astenuti come la precedente deliberazione. Favorevoli: tutti gli altri. Quindi sono 13 voti a favore, 3 contrari, nelle persone di Colapietro, Scannicchio e Ambruosi.

Presidente

Sono astenuti, Direttore.

Direttore

Astenuti.

Presidente

Grazie, Direttore quindi con 13 voti favorevoli e 3 di astensione viene approvato anche il secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE F.to Giovanni Lucio Smaldone

IL DIRIGENTE F.to Umberto Ravallese

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante Umberto Ravallese

Bari, 28/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 28/02/2024 al 13/03/2024.

L'incaricato

Il Direttore di Municipio Umberto Ravallese

Bari, 13/03/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it